

ITTF • ETTU

## FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

## LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

**Decisione n.04 /2010** 

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI Avv. Antonio DE SIMONE Avv. Loredana CARLEVARO Avv. Anselmo Presidente Componente (Relatore) Componente Supplente

Sulla richiesta di revisione promossa dalla Società UPD AMATORI S.C. ACIREALE, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Sig. Antonino Sapienza, avverso il provvedimento della Commissione di Appello Federale n. 3/2010 in data 12.04.2010 (Esclusione della Società UPD Amatori S.C. Acireale ex art. 22 comma 5 del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale), ha pronunziato la seguente

## **DECISIONE**

- letti gli atti ed esaminati i documenti, nonché l'istanza del 14.05.2010 inviata dalla Società UPD Amatori S.C. Acireale, nei quali chiedeva la revisione della Decisione CAF n. 3/2010 del 12.04.2010 ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Giustizia, per essere stata emessa in violazione del diritto di difesa;
- emesso il provvedimento di fissazione udienza e comunicato immediatamente alla Società UPD Amatori S.C. Acireale;
- presenti all'udienza del 31.05.2010 il Sig. Sapienza Antonino nella qualità di Presidente della Società UPD Amatori S.C. Acireale, e il tesserato Sig. Cantale Antonino, i quali, affermato che i fatti oggetto di sanzione si sono effettivamente verificati come ricostruito in sentenza, hanno tuttavia invocato la "buona fede" e cioè l'aver commesso le contestate infrazioni nella convinzione della regolarità dei propri comportamenti, anche a causa dell'ignoranza dei Regolamenti stessi;
- ritenuto irrilevante in principio della "buona fede" qui invocato, come da consolidata Giurisprudenza di questa CAF (vedi, tra l'altro, anche Decisione CAF n. 7/2009);
- ritenuta insussistente in quanto non dedotta e non documentata la sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 lettera a) del Regolamento di Giustizia, deve sorreggere la richiesta di revisione del provvedimento oggetto del presente giudizio;

## P.Q.M.

Rigetta l'istanza e conferma integralmente la Decisione CAF n.3/2010 del 12.04.2010.

Roma lì, 31 maggio 2010

F.to Il Presidente - Avv. Antonio Ricciulli

